

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **192/1971** (ECLI:IT:COST:1971:192)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **FRAGALI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Udienza Pubblica del **27/10/1971**; Decisione del **13/11/1971**

Deposito del **30/11/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5807**

Atti decisi:

N. 192

ORDINANZA 11 NOVEMBRE 1971

Deposito in cancelleria: 30 novembre 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 9 dicembre 1971.

Pres. e Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, lettera c, e 131 del testo unico sulle

imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento civile Durbiano Esterina contro l'Esattoria comunale di Torino e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Durbiano Esterina, dell'Esattoria comunale di Torino e dell'Amministrazione delle finanze e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi l'avv. Salvatore Prestipino Giarritta, per la Durbiano, l'avv. Enrico Zola, per l'Esattoria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1969 pronunciata nella causa Durbiano Esterina contro Esattoria comunale di Torino e Amministrazione delle finanze, il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. c, e 131 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

Considerato che, come risulta dalla citazione introduttiva del giudizio la Durbiano chiedeva dichiararsi l'illegittimità di alcuni avvisi di intimazione ai contribuenti morosi a lei notificati dall'Esattore di Torino, e la sua estraneità ai rapporti di imposta di cui agli avvisi stessi, l'illegittimità e la carenza di titolo di qualsiasi espropriazione nei confronti di lei per l'imposta stessa; chiedeva altresì inibirsi qualsiasi atto esecutivo e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni;

che l'attrice ha in sostanza proposto un'azione di accertamento negativo del debito d'imposta portato dagli avvisi a lei notificati;

che il tribunale ha invece impostato la sua ordinanza unicamente sulla asserita mancanza di tutela giurisdizionale nel terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale su beni pignorati;

che non ha esaminato quale rilevanza possa avere il vizio denunziato nella causa di cui si tratta, in cui si controverte non sull'appartenenza di beni pignorati, ma soltanto sull'esistenza di un debito di imposta a carico dell'attrice; contro la quale non risulta eseguito pignoramento alcuno;

che occorre ovviare alla carenza di un congruo esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.